

il fisco

**Giornale
tributario**
di legislazione e attualità

5/2000

31 gennaio 2000

Direttore

Pasquale Marino

**Legge
Finanziaria
2000
commentata**

Contiene fra l'altro:

Corte Costituzionale - La giustizia costituzionale nel 1999: relazione del Pres. Giuliano Vassalli

RIMBORSO IMPOSTE ISCRITTE A RUOLO

Annullamento azioni proprie: scritture contabili

ACCERTAMENTO CON ADESIONE A REGIME

IVA: manutenzioni ordinarie e straordinarie

ALLEGATO

Legge Finanziaria 2000

**commento articolo per articolo della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato"**

IRAP: modalità determinazione imposte differite

PENALE TRIBUTARIO: La violazione tributaria derivante da palese infondatezza dell'interpretazione

Ultime disposizioni tributarie sulla *Gazzetta Ufficiale* o emanate dal Ministero delle Finanze

GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA

RISPOSTE A QUESITI IVA E DIRETTE



Editoriale Tributaria Italiana S.p.A.
Viale Mazzini 25 - 00195 Roma
Sped. Abb. Post. - 45% -
art. 2 comma 20/b L. n. 662/96 - Filiale di Roma
rivista settimanale



2000 - ANNO XXIV

5



L'esenzione Ilor per il Mezzogiorno va applicata anche agli stabilimenti industriali non ancora ultimati alla data del 31 dicembre 1993

**di Gaetano Chianura
e Gaetano Anaclerio**
Avvocati in Bari

Premessa

Alla data del 31 dicembre 1993 sono cessate le esenzioni fiscali per il Mezzogiorno a seguito della fine dell'intervento straordinario.

Nel disciplinare il regime transitorio si stabilì che continuavano ad applicarsi le agevolazioni ai fini Irpeg alle società costituite entro la predetta data del 31 dicembre 1993 nel Mezzogiorno d'Italia; ai fini Ilor invece il presupposto temporale per la concessione dell'esenzione fu identificato nella ultimazione dei lavori di costruzione dello stabilimento industriale tecnicamente organizzato, ma non alla sua attitudine all'uso, entro la data del 31 dicembre 1993, termine oltre il quale gli impianti non ancora ultimati non avrebbero più usufruito dei benefici fiscali.

Il presente lavoro vuole dimostrare il carattere discriminatorio del criterio dell'ultimazione dello stabilimento per la concessione dell'esenzione Ilor, laddove la legge vigente nel corso dell'investimento e della sua progettazione ne richiedeva il semplice "impianto".

Quadro normativo delle agevolazioni fiscali per il Mezzogiorno

Con *L. 1° marzo 1986, n. 64, art. 14 (1)*, sono sta-

(1) *L. 1° marzo 1986, n. 64*

Art. 14

Riduzione dei contributi agricoli unificati e agevolazioni fiscali
(commi 4 e 5)

4. L'esenzione dall'Ilor sugli utili reinvestiti di cui agli artt.

te prorogate le disposizioni del D.P.R. n. 218/1978 che prevedevano l'esenzione dall'Irpeg *per le imprese che si costituiscono in forma societaria per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori meridionali* (art. 105 del D.P.R. n. 218/1978), e si è ampliata fino al 100 per cento la percentuale del reddito agevolato.

Con lo stesso articolo è stata prorogata la vigenza dell'esenzione ai fini Ilor, anche qui ampliandone la portata al 100 per cento del reddito derivante dagli *stabilimenti industriali tecnicamente organizzati che si impiantano nei territori meridionali* (art. 101 del D.P.R. n. 218/1978).

Per espressa disposizione dell'art. 17 della citata *L. n. 64/1986 (2)* le disposizioni del D.P.R. n. 218/1978 riguardanti i territori meridionali, com-

102, 121 e 129, secondo comma, del citato testo unico è elevata al 100 per cento degli utili dichiarati e il limite del 50 per cento, previsto per l'applicazione dell'esenzione in via provvisoria dal quinto comma dell'art. 102, è elevato al 100 per cento.

5. Per le imprese che si costituiscono in forma societaria per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori meridionali la riduzione alla metà dell'Irpeg di cui all'art. 105, primo comma, del citato testo unico è sostituita dall'esenzione decennale totale.

(2) *L. 1° marzo 1986, n. 64.*

Art. 17

Disposizioni finali e transitorie

1. Le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, le successive modificazioni ed integrazioni e le altre leggi riguardanti i territori meridionali contenenti l'indicazione del termine 31 dicembre 1980, prorogato, da ultimo, con il decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984, n. 775, fino al 31 ottobre 1985, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1993, con eccezione del primo comma dell'art. 20 del citato testo unico, relativo alla cessata Cassa per il Mezzogiorno.

prese quelle innanzi citate, dovevano considerarsi in vigore fino al 31 dicembre 1993.

Con l'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96 si stabilì che a far data dal 15 aprile 1993 doveva considerarsi cessato l'intervento straordinario nel Mezzogiorno, così come disciplinato dalla L. n. 64/1986 che aveva prorogato il D.P.R. n. 218/1978.

In esecuzione di tale normativa fu successivamente emanato il D.L. 8 febbraio 1995, n. 32, poi convertito nella L. 7 aprile 1995, n. 104 con il quale si dispose che l'esenzione Ilor "... resta applicabile agli stabilimenti che siano divenuti atti all'uso anteriormente alla data del 15 aprile 1993 ancorché alla stessa data non siano intervenute le occorrenti autorizzazioni o licenze ..." ed inoltre che l'esenzione decennale Irpeg "... resta applicabile alle imprese costituite in forma societaria anteriormente alla suddetta data (del 15 aprile 1993) ...".

Tale disposizione tuttavia fu considerata non applicabile alla materia tributaria con l'interpretazione autentica (secondo la rubrica dello stesso articolo) fornita dall'art. 18, comma 1, del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, poi convertito nella L. n. 341 dello stesso anno (3).

Alla data del 3 aprile 1993 le esenzioni fiscali dovevano dunque considerarsi ancora in vigore fino al 31 dicembre 1993 secondo l'originaria scadenza della L. n. 64/1986.

Il comma 2 del già richiamato art. 18 della L. n. 341/1995, rubricato come legge interpretativa, stabilì conseguentemente il regime transitorio per la scadenza delle agevolazioni, all'uopo statuendo che la data in cui lo stabilimento doveva considerarsi atto all'uso (per l'Ilor) o in cui la società doveva essere stata costituita (per l'Irpeg) era fissata al 31 dicembre 1993.

(3) D.L. 23 giugno 1995, n. 244.

Art. 18
(commi 1 e 2)

1. La disposizione recata dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, deve intendersi nel senso che la stessa non si applica alla materia tributaria.

2. Il comma 1, dell'articolo 12 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, è sostituito dal seguente:

"1. L'agevolazione di cui all'articolo 101 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, resta applicabile agli stabilimenti ivi indicati che, oltre a presentare requisiti fissati dalle decisioni della Commissione delle Comunità europee del 9 dicembre 1992 e del 1° marzo 1995 per l'applicazione residuale della legge 1° marzo 1986, n. 64, siano divenuti atti all'uso entro la data del 31 dicembre 1993, ancorché alla stessa data non siano intervenute le occorrenti autorizzazioni o licenze; l'agevolazione di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64, resta applicabile alle imprese costituite in forma societaria entro la suddetta data. L'agevolazione di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 1° marzo 1986, n. 64, è applicabile agli utili dichiarati entro il 31 dicembre 1993".

**Motivi di illegittimità del criterio dell'ultima-
zione dello stabilimento**

A) *il principio di irretroattività delle leggi; sue implicazioni sulla decorrenza della nuova disciplina*

Come agevolmente rilevabile dalla disamina del quadro normativo sopra delineato, nel tempo, sono mutati i requisiti di legge per il riconoscimento dell'esenzione Ilor: infatti l'art. 14 della ricordata L. n. 64/1986 esigeva puramente e semplicemente l'impianto di stabilimenti industriali nei territori meridionali, la qual cosa - in difetto della specificazione di ulteriori requisiti (ed in applicazione del canone ermeneutico espresso dalla massima *ubi lex non dixit, noluit*) - poteva ragionevolmente intendersi come *allocazione, sul territorio, del complesso di strutture fisiche funzionalmente collegate costituenti lo stabilimento*, indipendentemente dalla già raggiunta attitudine all'uso, vale a dire all'esplicazione di un processo produttivo.

Ed in questo senso dunque una società che entro il 31 dicembre 1993 avesse impiantato nel Mezzogiorno d'Italia - nel senso sopra detto - uno stabilimento produttivo, legittimamente doveva poter fare affidamento sulla spettanza delle agevolazioni, anche considerando la circostanza che nella maggior parte dei casi la progettazione finanziaria e urbanistica spesso precede di alcuni anni la materiale realizzazione dell'investimento, nonché che in molti casi il godimento dei benefici fiscali costituisce l'unica motivazione per la localizzazione dell'iniziativa (in particolare per le società del Nord).

Di contro, con l'entrata in vigore del D.L. n. 32/1995 (convertito nella L. n. 104/1995), venivano modificati i presupposti per beneficiare dell'esenzione in parola; infatti, si precisava un requisito ulteriore, rispetto all'impianto dello stabilimento, ovvero che il medesimo fosse divenuto "atto all'uso" alla data del 15 aprile 1993 (poi spostata al 31 dicembre 1993 dalla novella introdotta dall'art. 18, comma 2, del D.L. n. 244/1995), quand'anche ancora privo delle autorizzazioni o licenze necessarie.

Con la conseguenza dunque che, nel caso prima analizzato, se l'impianto fosse stato ultimato, ad esempio, a giugno 1994, lo stesso non avrebbe potuto usufruire dell'esenzione ai fini Ilor.

Al riguardo, giova rilevare che la disposizione in esame, in virtù del principio di irretroattività della legge (art. 11 delle disposizioni preliminari del codice civile), non poteva che esplicitare i suoi effetti per l'avvenire, a partire cioè dalla data di entrata in vigore del decreto-legge che la introduceva: essa doveva dunque interpretarsi nel senso che - *a cominciare dal 1995* - avrebbero continuato ad usufruire dell'esenzione ai fini Ilor solo le imprese i cui stabilimenti nei territori meridionali avessero raggiunto l'attitudine all'uso entro il 31 dicembre 1993,

con salvezza delle situazioni pregresse, consolidate sotto l'imperio della previgente disciplina.

A siffatta conclusione si perviene per via intuitiva, sol che si consideri la portata generale del principio sancito dal richiamato art. 11 delle preleggi, per modo che l'eventuale deroga ad esso, pure astrattamente possibile (ad opera di una fonte legislativa ordinaria), deve comunque risultare in modo univoco: in difetto, gli effetti della nuova legge si produrranno solo per il futuro.

B) L'intangibilità dei diritti "quesiti"

Ma vi è di più: connesso all'irretroattività della norma in parola, è il diritto maturato da chi ha provveduto ad "impiantare" lo stabilimento entro la fatidica data del 31 dicembre 1993, nel periodo cioè di vigenza della precedente disciplina, ed il legittimo affidamento che su di esso si fonda.

Infatti, non può essere trascurato che il ricordato art. 18 ha innovato la fattispecie acquisitiva del diritto all'esenzione Ilor, vale a dire la tipologia di situazioni che dovevano ricorrere per maturare il diritto a tale esenzione, e che tanto ha fatto quando, spirato ormai il termine del 31 dicembre 1993, dette situazioni si erano già compiutamente esaurite sotto la previgente disciplina.

Sicché, ben si può dire che la precitata disposizione incida su un "diritto quesito" della società che ha realizzato l'investimento, essendo tale diritto - secondo la migliore definizione - "conseguenza di un fatto idoneo a produrlo, in virtù della legge del tempo in cui il fatto venne compiuto" e che, a termini della detta legge, "è entrato a far parte del patrimonio di chi lo ha acquistato" (Gabba, *Teoria della retroattività delle leggi*, III edizione, Torino, 1891, pag. 191).

È opinione diffusamente accettata che i diritti quesiti siano intangibili finanche da una legge retroattiva (per tutti, Torrente, *Manuale di diritto privato*, XIII edizione, Milano, 1990, pag. 34), costituendo per così dire il criterio per stabilire l'estensione massima del retroagire. D'altra parte, il generale divieto di retroattività non esclude "l'applicabilità di una nuova legge alle situazioni esistenti o sopravvenute in un momento posteriore all'entrata in vigore della nuova legge, pur se determinate da un fatto anteriore", a condizione che esse siano considerate "a prescindere dal fatto che le ha poste in essere" e che "attraverso tale applicazione non resti modificata la disciplina giuridica del fatto generatore" (Corte di Cassazione 25 luglio 1978, n. 3709).

Tanto significa che, se pure è possibile una nuova regolamentazione degli effetti (perduranti nel tempo) scaturiti da una situazione storica già esaurita, alla nuova legge è invece inibito di modificare la disciplina giuridica di quella medesima situazione: esattamente quanto ha fatto il nostro legislatore, incurante di tale elementare principio,

con il D.L. n. 32/1995 (e poi con il D.L. n. 244/1995), allorché ha introdotto il nuovo requisito che gli stabilimenti dovevano possedere alla data del 31 dicembre 1993 (già trascorsa da un anno e mezzo!), quello della raggiunta attitudine all'uso.

Ne consegue che l'art. 18, comma 2, del D.L. n. 244/1995 deve essere disapplicato nei casi sopra individuati di investimenti programmati e iniziati ben prima del 31 dicembre 1993 perché lede - con tutta evidenza - un diritto quesito del soggetto che ha realizzato l'investimento.

C) Il diritto all'uguaglianza

Ove ciò ancora non bastasse, si dovrà infine rimarcare l'illegittimità costituzionale del richiamato art. 18 della L. n. 341/1995, per contrasto con il principio di ragionevolezza delle leggi sancito dall'art. 3 della Costituzione: in effetti detto principio, collocandosi al di fuori dei casi di vera discriminazione, non viene espressamente enunciato dall'art. 3 e costituisce piuttosto un allargamento del suo tradizionale ambito di applicazione, allargamento elaborato dalla giurisprudenza del Giudice delle leggi sulla scia di analoga esperienza anglosassone.

In effetti, ed in un certo senso, l'uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge implica per il legislatore il vincolo a trattare in maniera uniforme fattispecie omogenee; ma il criterio di ragionevolezza non si arresta a questo dato minimale, esigendo che, una volta individuati i fini da perseguire, il legislatore appresti mezzi adeguati al loro raggiungimento. Al riguardo è stato autorevolmente sostenuto (Barbera, Corso) che il principio di ragionevolezza, così inteso, ponga "un limite al potere discrezionale del legislatore" e venga violato tutte le volte in cui si riscontri una contraddizione all'interno della legge, oppure tra essa ed il pubblico interesse perseguito.

Così, tutte le volte che la Consulta si è trovata a dover valutare la possibile lesione del principio di ragionevolezza, ha verificato:

- la sussistenza di analogia (ovvero omogeneità) tra le fattispecie considerate sotto il profilo della *ratio legis* (come, per esempio, nelle sentenze n. 68/1983, n. 305/1986, n. 629/1987 e numerose altre);

- se fosse logicamente identificabile un motivo di distinzione tra le fattispecie (sentenze n. 133/1972, n. 46/1973);

- se detto motivo fosse ancora riscontrabile nei dati della realtà sociale o se invece fossero venuti meno i presupposti socioeconomici della valutazione legislativa (sentenze n. 42/1991, n. 49/1992, n. 89/1992, n. 119/1992, eccetera);

- e, infine, se sussistesse un corretto nesso di implicazione logica tra motivo ravvisabile e distinzione introdotta, vale a dire fra *ratio legis* e conte-

nuto della legge (sentenze n. 152/1970, n. 10/1973, n. 117/1979, n. 308/1983, n. 103/1985, eccetera).

In particolare, sotto il profilo da ultimo considerato, la Corte Costituzionale ha sempre censurato le normative "sovradimensionate" rispetto alle loro "ragioni": simile considerazione può farsi anche con riguardo all'art. 18, comma 2, del D.L. n. 244/1995 (come convertito nella L. n. 341/1995), la cui apparente finalità era quella di attribuire l'esenzione in esso prevista alle iniziative *effettivamente* produttive, evitando dunque di accordare benefici di alcun tipo ad impianti esistenti soltanto sulla carta; infatti se la previgente disciplina (art. 101 del D.P.R. n. 218/1978, come modificato dall'art. 14 della L. n. 64/1986) mostrava già di voler conseguire tale obiettivo esigendo l'impianto degli stabilimenti, ovvero l'allocatione sul territorio delle strutture fisiche costituenti i medesimi, il richiamato decreto-legge ha introdotto una disciplina maggiormente restrittiva, alla cui stregua gli stabilimenti debbono altresì essere "atti all'uso", *senza tuttavia che detta disciplina appronti mezzi più efficaci per il raggiungimento dello scopo innanzi descritto.*

il fisco

Ed invero uno stabilimento "atto all'uso" *non è ancora* uno stabilimento funzionante, tanto più che l'art. 18 non esige l'avvenuto rilascio delle autorizzazioni o licenze occorrenti, in difetto delle quali nessuna attività produttiva può essere iniziata: non vi è dunque alcuna garanzia che uno stabilimento atto all'uso possa più sicuramente andare a regime, rispetto ad uno semplicemente "impiantato", ben potendo essere denegate dalla pubblica autorità - nell'una come nell'altra ipotesi - le predette autorizzazioni o licenze.

Sicché l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 risiede appunto nel difetto del rapporto di congruità tra la disciplina approntata e l'interesse pubblico perseguito, così da determinare - all'esito della sua applicazione - un'ingiustificata discriminazione tra situazioni sostanzialmente identiche (stabilimenti divenuti atti all'uso nell'intervallo di pochi mesi l'uno dall'altro), differenziate solo per il trovarsi, rispettivamente, al di qua e al di là di un limite temporale - il 31 dicembre 1993 - privo di qualunque significato, rispetto alla ratio adottata.

Basta sintonizzarsi su

Rai Televideo

PAGINE 399 E SEGUENTI

per avere tutte le informazioni necessarie sullo

SCADENZARIO TRIBUTARIO

con gli aggiornamenti predisposti dalla rivista

il fisco

SOMMARIO



attualità

- 1336 Memorandum
Scadenario tributario febbraio 2000**
- 1339 La Giustizia Costituzionale nel 1999**
(Testo della relazione di S.E. il Presidente della Corte Costituzionale prof. Giuliano Vassalli)
- 1348 Tribunale di Torino: annullamento di azioni proprie. Scritture contabili**
di Flavio Dezzani
- 1350 Sul *beneficial owner* di un *trust* nel contesto delle Convenzioni Italia-Stati Uniti contro la doppia imposizione**
di Edward F. Greco
- 1358 Le modifiche alla disciplina dei redditi finanziari approvate dal D.Lgs. n. 505/1999**
di Enzo Mignarri
- 1363 Finanziaria 2000: le novità in materia di Iva per le manutenzioni ordinarie e straordinarie**
di Rocco Vincenzo Sannicandro e Claudia Bachetti
- 1369 Brevi osservazioni sul pianeta lavoro nella galassia Irap**
di Luca Mariotti
- 1372 Reingegnerizzazione dei processi amministrativi: un caso di rimborso di tributi indiretti negli uffici del registro. Un metodo innovativo**
di Francesco Paolo D'Orsogna e Paola D'Orsogna
- 1377 I termini dell'accertamento con adesione a regime**
di Gianluca Patrizi
- 1380 La disapplicazione delle norme antielusive nel tendenziale rapporto paritario tra contribuente e Fisco**
di Stefano Cosimo De Braco e Sandro De Braco
- 1385 La deducibilità dell'Iva da pro rata zero**
di Alberto Buscema

il fisco

- 1388 L'imposizione sui dividendi distribuiti da società residenti all'estero: chiavi di lettura della vigente disciplina e considerazioni sulle recenti proposte di modifica**
di Mauro Beghin
- 1396 Modalità di determinazione delle imposte anticipate e differite ai fini Irap**
di Elena Mattesi
- 1403 L'esenzione Ilor per il Mezzogiorno va applicata anche agli stabilimenti industriali non ancora ultimati alla data del 31 dicembre 1993**
di Gaetano Chianura e Gaetano Anaclerio
- 1407 Riforma dell'Iva agricola: un labirinto fiscale**
di Bruno Ascari e Rino Ramaschi
- 1411 Il rimborso delle imposte iscritte a ruolo in seguito alla decisione della Commissione tributaria**
di Alberto Orlandini

Ministero delle finanze
Gabinetto del Ministro - Ufficio Stampa

- 1415 Il regolamento per la riorganizzazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato**
(Comunicato stampa del 21 gennaio 2000)
- 1416 Notiziario fiscale: un importante riconoscimento del ruolo svolto dalle donne nella famiglia Fisco e previdenza**
(Comunicato stampa del 22 gennaio 2000)



DIRITTO PENALE TRIBUTARIO

Problemi e dibattiti

- 1418 La violazione tributaria derivante da palese infondatezza dell'interpretazione**
di Ivo Caraccioli
- 1419 Perplessità sulla riforma dei reati tributari**
di Gioacchino Izzo
- 1421 Riflessioni su alcuni aspetti della nuova normativa penale tributaria**
di Enrico Mastrogiamomo



rubrica dei quesiti

- 1430** **IMPOSTE SUI REDDITI - Agevolazioni - Modalità per eliminare beni strumentali e/o già ammortizzati**
- 1431** **IMPOSTE SUI REDDITI - Redditi d'impresa - La Finanziaria per il 2000 e la detrazione per le Coop a proprietà indivisa**
- 1432** **IMPOSTE SUI REDDITI - Redditi d'impresa - La S.a.s. e il trattamento dei "buoni pasto"**
- 1432** **IMPOSTE SUI REDDITI - Redditi d'impresa - La contabilizzazione del credito d'imposta utilizzabile dalle imprese**
- 1433** **IMPOSTE SUI REDDITI - Redditi di lavoro autonomo - I lavori di manutenzione dello studio e la loro ripartizione tra gli associati**
- 1434** **IMPOSTE SUI REDDITI - Soggetti passivi - Il pensionato che trasferisce la residenza in un Paradiso fiscale**



circolari e note ministeriali

- 1437** **CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Ruoli emessi dal Centro di servizio - Proposizione di ricorso ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 28 novembre 1980, n. 787 - Istanza di sospensione - Artt. 20 e 47 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - Sentenza della Corte Costituzionale n. 336 del 24 luglio 1998**
(CIRCOLARE n. 14/E/II/3/1999/20671 del 21 gennaio 2000 - Min. Finanze - Dip. Entrate - Dir. Affari giuridici e Contenzioso tributario)
- 1438** **ACCERTAMENTO - Nuovi criteri selettivi nel settore delle imposte dirette - Criterio "U" concernente: "Società a responsabilità limitata con capitale sociale minimo (venti milioni) che, nello stesso anno della costi-**

tuzione, hanno posto in essere transazioni economiche (appalti, acquisizioni immobiliari, eccetera) di importo incompatibile con il capitale sociale" - Segnalazioni relative alle S.r.l. costituite negli anni 1995, 1996 e 1997

(NOTA n. 3339 del 14 gennaio 2000 - Min. Finanze - Dip. Entrate - Dir. Centr. Accertamento e Programmazione)

- 1440** **ACCERTAMENTO - Nuovi criteri selettivi nel settore delle imposte dirette - Criterio "V" concernente: "Soggetti che hanno effettuato cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria e non hanno dichiarato in tutto o in parte le eventuali plusvalenze realizzate" - Segnalazioni per il periodo d'imposta 1994**
(NOTA n. 3343 del 14 gennaio 2000 - Min. Finanze - Dip. Entrate - Dir. Centr. Accertamento e Programmazione)
- 1441** **RISCOSSIONE - Versamenti diretti - Agevolazioni - Incentivi in forma automatica per le piccole e medie imprese - Versamento unitario - Istituzione codice-tributo - L. 7 agosto 1997, n. 266**
(RISOLUZIONE n. 4/E/1709/2000 del 21 gennaio 2000 - Min. Finanze - Dip. Entrate - Dir. Centr. Riscossione)
- 1442** **IVA - Aliquote - Cessioni di impianti di produzione calore-energia - Impianti solari - Aliquota del 10 per cento - Applicabilità - N. 127-quinquies), 127-septies) e 127-sexies), della Tabella A, Parte terza, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633**
(RISOLUZIONE n. 2/E/III/7/1999/160739 del 20 gennaio 2000 - Min. Finanze - Dip. Entrate - Dir. Centr. Affari giuridici e Contenzioso tributario)
- 1442** **IVA - Agevolazioni ed esenzioni - Operazioni relative a titoli similari a quelli non rappresentativi di merce - Esenzione ex art. 10, n. 4), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - Compete**
(RISOLUZIONE n. 3/E/III/7/1999/101939 del 20 gennaio 2000 - Min. Finanze - Dip. Entrate - Dir. Centr. Affari giuridici e Contenzioso tributario)
- 1443** **IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - Riscossione - Chiarimenti in ordine al differimento dei termini di pagamento - Art. 30, comma 14, della L. 23 dicembre 1999, n. 488**
(CIRCOLARE n. 13/E/2000/7751 del 19 gennaio 2000 - Min. Finanze - Dip. Entrate - Dir. Centr. Fiscalità locale)



giurisprudenza

1444 Giurisprudenza-flash del numero 5

1 Corte Costituzionale

- 1445** **FINANZA LOCALE - Tarsu - Accertamento - Pendenza in giudizio - Riscossione frazionata - Mancata previsione - Questione di legittimità costituzionale - Violazione dei principi di eguaglianza e diritto di difesa - Artt. 3 e 24 della Costituzione - Art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - Art. 72 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 - Art. 47 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 - Infondatezza** (CORTE COSTITUZIONALE - Sent. n. 464 del 15 dicembre 1999, dep. il 30 dicembre 1999)

5 Commissioni Tributarie Provinciali

- 1447** **ACCERTAMENTO - IMPOSTE DIRETTE - ILOR - IRPEF - Plusvalenza per cessione di ramo aziendale - Rettifica effettuata sulla base di verifica fiscale - Onere della prova non assolto dall'ufficio - Correttezza della base imponibile dichiarata dal contribuente - Illegittimità dell'avviso di accertamento** **ACCERTAMENTO - IMPOSTE DIRETTE - ILOR - Deduzioni per attività prevalente dell'amministratore - Attestazione ai sensi dell'art. 120 del Tuir - Segnalazione dell'anagrafe tributaria - Non costituisce elemento o presunzione per poter procedere in accertamento - Onere della prova non assolto dall'ufficio - Illegittimità dell'avviso di accertamento** (COMM. PROVINCIALE di Pescara, Sez. IV - Sent. n. 175 del 5 ottobre 1999, dep. il 6 dicembre 1999) commento di **Luca Del Federico**

7 Tribunali

- 1451** **SOCIETÀ - Società per azioni - Riduzione del capitale sociale esuberante - Annullamento di azioni proprie di risparmio - Delibera assembleare - Omologabilità da parte del Tribunale - Sussiste - Art. 2445 del codice civile** (TRIBUNALE di Torino, Sez. I civ. - Decreto del 17 dicembre 1999)



leggi e decreti

- 1454** **DIRITTI CAMERALI - Determinazione del diritto annuale per l'anno 2000 e della quota destinata al Fondo perequativo delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, ai sensi dell'art. 38, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.** (Repertorio atti n. 185/CU del 2 dicembre 1999) (Del. Conferenza Unificata ex art. 8 del D.Lgs. n. 281/1997 del 2 dicembre 1999, in G.U. n. 15 del 20 gennaio 2000)
- 1456** **IVA - Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998** (L. 17 gennaio 2000, n. 7, in G.U. n. 16 del 21 gennaio 2000)
- 1466** **DELIBERE ICI - Estratti delle deliberazioni adottate dai comuni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000** (in S.O. n. 13 alla G.U. n. 10 del 14 gennaio 2000)
-
- 1468** **UFFICI FINANZIARI VARI - IRREGOLARE O MANCATO FUNZIONAMENTO**
-
- 1468** **Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari (il mancato funzionamento dell'Ufficio delle entrate di Castelvetro nel giorno 18 dicembre 1999; l'irregolare funzionamento dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Vittoria e dell'Ufficio del registro di Vittoria dal 16 dicembre al 20 dicembre 1999; l'irregolare funzionamento della Sezione staccata di Agrigento della Direzione regionale delle entrate per la Sicilia, dell'Ufficio I.V.A. di Agrigento, dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Agrigento e dell'Ufficio del registro di Agrigento nei giorni 20 e 21 dicembre 1999)** (D. Dir. Reg. Entrate Sicilia 30 dicembre 1999, in G.U. n. 13 del 18 gennaio 2000)
- 1468** **Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Fos-**

- sano dal 3 dicembre 1999 al 6 dicembre 1999
(D. Dir. Reg. Entrate Piemonte 16 dicembre 1999, in G.U. n. 16 del 21 gennaio 2000)
- 1468** **Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Fossano dal 3 dicembre 1999 al 6 dicembre 1999**
(D. Dir. Reg. Entrate Piemonte 29 dicembre 1999, in G.U. n. 16 del 21 gennaio 2000)
- 1468** **Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Cosenza per l'intera giornata del 24 dicembre 1999**
(D. Dir. Reg. Entrate Calabria 29 dicembre 1999, in G.U. n. 16 del 21 gennaio 2000)
- 1468** **Accertamento del periodo di mancato funzionamento della commissione tributaria provinciale di Cosenza per l'intera giornata del 24 dicembre 1999**
(D. Dir. Reg. Entrate Calabria 5 gennaio 2000, in G.U. n. 16 del 21 gennaio 2000)
- 1468** **Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Sondrio in data 20 dicembre 1999, dalle ore 8,30 alle ore 12 relativamente ai servizi catastali di sportello ed in particolare: visure, richieste di certificazioni, Pregeo, Docfa, accettazione volture**
(D. Dir. Comp. Territorio Lombardia 7 gennaio 2000, in G.U. n. 17 del 22 gennaio 2000)
- 1469** **Accertamento del periodo di mancato-irregolare funzionamento di taluni uffici**

il fisco

finanziari (è accertato il mancato-irregolare funzionamento, a decorrere dal 15 dicembre 1999, dei sottoelencati uffici di Roma: registro atti pubblici; registro atti privati; registro successioni-atti giudiziari; registro bollo, radio e assicurazioni; 1° Ufficio I.V.A.; 1° Ufficio distrettuale delle imposte dirette; 2° Ufficio distrettuale delle entrate per il Lazio - sezione staccata. Con successivo decreto di questa direzione regionale, verrà formalizzato il rimanente periodo)

(D. Dir. Reg. Entrate Lazio 18 gennaio 2000, in G.U. n. 17 del 22 gennaio 2000)

- 1469** **Agenda legislativa tributaria**
*Decreti-legge in corso di conversione
Legislazione modificativa, integrativa e di attuazione*

1470 **RECENSIONI**

Allegato

COMMENTO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2000

- 1473** **Artt. 1-59 di Gaetano Caputi**
1612 **Artt. 60-71 di Vincenzo Delle Femmine**

ABBREVIAZIONI DI PIÙ FREQUENTE UTILIZZO

L.	= Legge
D.L.	= Decreto Legge
D.Lgs.	= Decreto Legislativo
D.P.R.	= Decreto Presidente della Repubblica
D.P.C.M.	= Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
D.M.	= Decreto Ministeriale
D.Int.	= Decreto Interministeriale
D. Dir. Reg.	= Decreto del Direttore Regionale delle Entrate

D. Dir. Gen.	= Decreto del Direttore Generale
D. Rett. Univ.	= Decreto Rettorale
Dir.	= Direttiva
Circ.	= Circolare
Prov.	= Provvedimento
Ris.	= Risoluzione
Sent.	= Sentenza
Ord.	= Ordinanza
Min.	= Ministro

INDICE CRONOLOGICO

Leggi e decreti

Del. Conferenza Unificata ex art. 8 D.Lgs. n. 281/1997 2 dicembre 1999.	1454
D. Dir. Reg. Entrate Piemonte 16 dicembre 1999 .	1468
D. Dir. Reg. Entrate Piemonte 22 dicembre 1999 .	1468
D. Dir. Reg. Entrate Calabria 29 dicembre 1999 .	1468
D. Dir. Reg. Entrate Sicilia 30 dicembre 1999 .	1468
D. Dir. Reg. Entrate Calabria 5 gennaio 2000 .	1468
D. Dir. Comp. Territorio Lombardia 7 gennaio 2000 .	1468
Delibere Ici	
Comunicato in S.O. n. 13 alla G.U. n. 10 del 14 gennaio 2000	1466
L. 17 gennaio 2000, n. 7.	1456
D. Dir. Reg. Entrate Lazio 18 gennaio 2000	1469

Circolari e note ministeriali

14.1.2000 Nota Dir. Accertamento e Programma- zione n. 3339	1438
14.1.2000 Nota Dir. Accertamento e Programma- zione n. 3343	1440

19.1.2000 Circ. Dir. Fiscalità locale n. 13/E/2000/7751	1443
20.1.2000 Ris. Dir. AA.GG. e Cont. trib. n. 2/E/III/7/1999/160739	1442
20.1.2000 Ris. Dir. AA.GG. e Cont. trib. n. 3/E/III/7/1999/101939	1442
21.1.2000 Ris. Dir. Riscossione n. 4/E/1709/2000	1441
21.1.2000 Circ. Dir. AA.GG. e Cont. trib. n. 14/E/II/3/1999/20671	1437

il fisco

Giurisprudenza

Corte Costituzionale

sent. n. 464 del 15.12.1999-30.12.1999	1445
--	-------------

Commissioni Tributarie Provinciali

Pescara, sent. n. 175 del 5.10.1999-6.12.1999 (Sez. IV)	1447
--	-------------

Tribunali

Torino, decr. 17.12.1999 (Sez. I civ.)	1451
--	-------------

AVVERTENZA AI LETTORI

Questo numero contiene un allegato:

“COMMENTO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2000 - Artt. 1-59 di Gaetano Caputi - Artt. 60-71 di Vincenzo Delle Femmine. Legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante ‘Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato’”, da pag. 1473 a pag. 1612.